REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/83 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1983

relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1983 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 773/83 (1) il Consiglio ha aperto per il 1983 e ripartito tra gli Stati membri per il ferro-cromo contenente, in peso, 4 % o più di carbonio oppure 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, contingenti tariffari comunitari a dazio nullo i cui volumi sono stati fissati rispettivamente a 3 000 e a 60 000 tonnellate ;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazioni ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario di importazioni dei prodotti in questione provenienti dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso livelli superiori ai volumi dei suddetti contingenti ; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questo prodotto e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e di una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare l'aumento dei volumi summenzionati rispettivamente a 400 e a 79 600 tonnellate ;

considerando che è opportuno, tenuto conto del volume poco elevato dell'aumento progettato per il ferro-cromo contenente 4 % o più di carbonio, procedere ad una suddivisione definitiva di questo volume tra taluni Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile di importazioni provenienti dai paesi terzi ; che è invece opportuno, per quanto concerne il ferro-cromo contenente 6 % o più di carbonio, suddividere il volume dell'aumento in due parti, ripartendo la prima tra tutti gli Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile e costituendo con la seconda una riserva comunitaria destinata a coprire l'eventuale fabbisogno supplementare,

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti dal regolamento (CEE) n. 773/83 per il ferro-cromo contenente, in peso, 4 % o più di carbonio e 6 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune sono portati rispettivame da 3 000 a 3 400 tonnellate e da 60 000 a 139 600 tonnellate.

Articolo 2

1. Il volume supplementare di 400 tonnellate previsto per il ferro-cromo contenente, in peso, 4 % o più di carbonio è così suddiviso tra gli Stati membri :

	(in tonnellate)
Benelux	300
Francia	100

2. Una prima parte del volume supplementare di 79 600 tonnellate per il ferro-cromo contenente, in peso, 6 % o più di carbonio, pari a 76 500 tonnellate, è suddivisa nel modo seguente :

	(in tonnellate)
Benelux	2 890
Danimarca	5
Germania	43 225
Grecia	5
Francia	15 800
Irlanda	5
Italia	6 480
Regno Unito	8 090

3. La seconda parte, pari a 3 100 tonnellate, costituisce la riserva.

La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 773/83 viene portata in tal modo da 4 000 a 7 100 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER